

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3915-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5491)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 marzo 1999

(V. Stampato n. 3915)

modificato dal Senato della Repubblica il 10 maggio 2000

(V. Stampato Camera n. 5491-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 7 giugno 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 giugno 2000*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica **in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro**

Art. 1.

(Ratifica di Atti internazionali)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica

Art. 1.

*(Ratifica di Atti internazionali)**Identico*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 2.

(*Entrata in vigore sul piano internazionale*)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi.

Art. 3.

(*Competenza*)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Sono altresì puniti secondo la legge italiana il cittadino che commette in territorio estero taluno dei delitti previsti dall'articolo 322-*bis*, primo e secondo comma, ovvero dall'articolo 640-*bis* se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni concessi od erogati da parte delle Comunità europee, nonché lo straniero che commette in territorio estero taluno di detti delitti quando il prezzo o il profitto del reato è stato conseguito da cittadino italiano o da sog-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Entrata in vigore sul piano internazionale*)

Identico

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

getto avente sede, residenza, domicilio o dimora nello Stato e, trattandosi di cittadino comunitario, vi è il consenso dello Stato cui appartiene».

2. Nell'articolo 344 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 343 si applicano anche quando per procedere è richiesto il consenso di uno Stato estero».

Art. 4.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 322-bis. - *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

1. *Identico:*

«Art. 322-bis. - *(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)*. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto pre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 322-ter. - (*Confisca*). - *Identico*.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

visto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. **Quando le utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio non hanno natura patrimoniale, il giudice determina le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca avuto riguardo alla natura e alla rilevanza di dette utilità».**

2. Dopo l'articolo 640-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 640-*quater*. - (*Applicabilità dell'articolo 322-ter*). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-*ter*».

Art. 5.

(*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*)

1. Dopo l'articolo 316-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 316-*ter*. - (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*). - Salvo che

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato».

2. *Identico.*

Art. 4.

(*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Art. 6.

(*Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale*)

1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: «a danno di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero».

2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: «a danno di uno Stato estero», sono sostituite dalle seguenti: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero».

Art. 7.

(*Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale*)

1. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: «316-*bis*» è inserita la se-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale*)

Identico

Art. 6.

(*Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

guente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» è inserita la seguente: «, 322-bis».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: «316-bis» è inserita la seguente: «, 316-ter», e dopo la parola: «322» è inserita la seguente: «, 322-bis».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto il seguente:

«Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila».

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: «lire sette milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire sette milioni settecenotrentacinquemila».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

(Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)

Identico

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 10.

(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: «lire ventuno milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sette milioni settecentoquarantacinquemila».

Art. 12.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche **private** e degli enti privi di personalità giuridica **in relazione alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonchè di prevenzione degli infortuni sul lavoro**)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disci-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

(Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Identico

Art. 10.

(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)

Identico

Art. 11.

(Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disci-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

plina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche **private** e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale, **nonchè dei reati, da elencare tassativamente nel decreto legislativo, previsti dalle leggi speciali o dal predetto codice, in materia di tutela dell'ambiente e del territorio o relativi alla tutela dell'incolumità pubblica ovvero conseguenti alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;**

b) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;

c) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 640-*ter*, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;

e) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;

f) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità **ovvero quando l'ente sia stato costituito o venga stabilmente utilizzato allo scopo di commettere i reati di cui al presente articolo**, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;

2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;

4) divieto anche temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione;

5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;

6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7) pubblicazione della sentenza;

h) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alla lettera *a)* commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;

i) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera *d)* è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;

l) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;

m) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera *g)*, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *d)* e *f)* e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera *g)* diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera *g)* sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera *l)*;

n) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7) *identico*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto com-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

patibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando **forme di** adeguata partecipazione e **di** difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

o) prevedere che la responsabilità degli enti non esclude quella della persona fisica che ha commesso il reato e che la competenza del giudice penale in ordine alla responsabilità degli enti permane quale che sia la decisione sulla responsabilità penale delle persone fisiche;

p) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nella lettera *a)* e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;

q) prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

r) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *o)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota **a seguito del recesso avvenga con apprezzamento della stessa secondo il criterio del maggior valore con riferimento al momento immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità oppure a quello in cui la li-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

patibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando **l'effettiva** partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;

soppressa;

o) identica;

p) prevedere l'istituzione, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;

q) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da *a)* a *n)*, di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta; disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota **sia fatta in base al suo valore al momento del recesso**; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera *g)*, numero 3), debba richiedere al Presidente del

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

liquidazione ha luogo; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera g), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio;

s) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche **private** e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a o), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare analogamente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

t) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a o), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; **agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia**;

r) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a n), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi; disciplinare **coerentemente** le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;

s) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a n), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; **prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

Art. 13.

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni.

2. *Identico.*

Art. 12.

(Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

(*Autorità responsabile*)

1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali è designato quale autorità responsabile per le finalità di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

Art. 15.

(*Esercizio delle deleghe*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 12 e 13 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 16.

(*Norma transitoria*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 4, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Autorità responsabile*)

Identico

Art. 14.

(*Esercizio delle deleghe*)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Art. 15.

(*Norma transitoria*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonché a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(*Entrata in vigore*)

Identico

**CONVENZIONE
ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI
DELLE COMUNITA' EUROPEE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 luglio 1995;

DESIDEROSE Di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

PRENDENDO NOTA che la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità in molti casi non si limita ad un unico paese, ma è spesso l'opera di organizzazioni criminali;

CONVINTE che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali e richiada che sia a tal fine adottata una definizione comune;

CONVINTE della necessità di rendere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della libertà che possano comportare l'estradizione;

RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla responsabilità penale in determinate circostanze;

DECISE a combattere insieme la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee assumendosi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale.

3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1.

4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.

ARTICOLO 2**Sanzioni**

1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 ecu.
2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1.
3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimità, può variare l'importo di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 3**Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese**

Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo i principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunità, quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorità per conto dell'impresa.

ARTICOLO 4**Competenza**

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:

- **la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee è commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;**
- **una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;**
- **l'autore dell'illecito è un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro può prevedere che la condotta sia altresì punibile nel paese in cui ha avuto luogo.**

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.

ARTICOLO 5**Estradizione ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro che, in virtù della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

2. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito penale consistente in una condotta quale descritta all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, sottoporre la questione al giudizio delle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire l'esercizio delle azioni penali i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Lo Stato membro richiedente è informato delle azioni penali avviate e dei loro risultati.

3. Uno Stato membro non può rifiutare l'estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunità europee unicamente perché si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali.

4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadino di uno Stato membro" è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

ARTICOLO 6

Cooperazione

1. Se una frode, quale definita all'articolo 1, costituisce un illecito penale e riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano in modo effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.

2. Qualora più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi può validamente esercitare l'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori dell'illecito con l'obiettivo di centralizzare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

ARTICOLO 7

Ne bis in idem

1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

- a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;
- b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
- c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.
4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

ARTICOLO 8

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, relativa agli articoli 1 o 10 della presente convenzione tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, può essere sottoposta alla Corte di giustizia.

ARTICOLO 9

Disposizioni interne

Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

ARTICOLO 10

Comunicazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni con cui traspongono nel loro diritto interno gli obblighi che loro incombono in virtù delle disposizioni della presente convenzione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le alte parti contraenti definiscono in seno al Consiglio dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri devono comunicarsi o scambiarsi tra loro ovvero tra loro e la Commissione, nonché le modalità della loro trasmissione.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.

3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a detta formalità.

ARTICOLG 12

Adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 13

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

FATTO a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

PROTOCOLLO
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI
INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del ventisette settembre millenovecentonovantasei,

DESIDEROSE di far sì che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunità;

CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunità europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in particolare quelli costituenti atti di corruzione in cui risultano coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari soggetti al loro controllo;

CONSIDERANDO che persone di nazionalità diversa, in servizio presso istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali atti di corruzione e che è importante, per un'azione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali, che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile;

RILEVANDO che il diritto penale di vari Stati membri in materia di reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche in generale e di corruzione in particolare disciplina soltanto gli atti commessi da funzionari nazionali, o in cui essi risultano coinvolti, e non contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;

CONVINTE dell'esigenza di adattare le normative nazionali nella misura in cui esse non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee e, nei quali sono implicati funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;

CONVINTE altresì che siffatto adattamento delle normative nazionali non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli atti di corruzione attiva e passiva, ma debba estendersi ad altri reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle Comunità europee, compresi i reati commessi da persone investite delle più alte responsabilità, o nei confronti di queste;

CONSIDERANDO che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia di competenze e cooperazione reciproca, fatte salve le condizioni giuridiche per la loro applicazione in casi concreti, compresa, se necessario, la soppressione di immunità;

CONSIDERANDO infine che è opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, ai reati contemplati dal presente protocollo,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

1) a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale"; ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;

b) "funzionario comunitario":

- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;
- qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee.

Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;

c) "funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno;

2) "convenzione": la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee il 26 luglio 1995 (1).

(1) GUCE n. C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

ARTICOLO 2

Corruzione passiva

1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri di ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

ARTICOLO 3

Corruzione attiva

1. Ai fini del presente protocollo vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsiasi natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

-ARTICOLO 4**-Assimilazione**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni degli illeciti che corrispondono a una delle condotte di cui all'articolo 1 della convenzione e, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi.
3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 2 del presente articolo può non applicarsi a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alla norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione delle giurisdizioni competenti.
5. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

ARTICOLO 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

ARTICOLO 6

Competenza

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti da esso costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:
 - a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
 - b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,
 - c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o i di uno dei membri delle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che è suo cittadino,

d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europea, e che ha sede nello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

ARTICOLO 7

Rapporto con la convenzione

1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo.

2. Si applicano altresì al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione:

- l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo,
- l'articolo 9,
- l'articolo 10.

ARTICOLO 8

Corte di giustizia

1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.

Se entro sei mesi non si è potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunità europee può essere adita da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo è sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalità. Tuttavia, se la convenzione non è entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

ARTICOLO 10**Adesione di nuovi Stati membri**

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non è ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 11**Riserve**

1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

ARTICOLO 12

Depositario

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Fatto a Dublino, addì ventisette settembre millenovecentonovantasei, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

**PROTOCOLLO,
CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE,
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA
DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione:

ARTICOLO 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo di detta convenzione, concluso il 27 settembre 1996 (1), in appresso denominato "primo protocollo".

ARTICOLO 2

1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o al paragrafo 2, lettera b).

2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:
- a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza; ovvero
 - b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

ARTICOLO 3

1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.
2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, qualsiasi Stato membro ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di cui è investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 6

Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee a norma dell'articolo 12 di tale convenzione è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 7

1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.

2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 8

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

DICHIARAZIONE

**relativa all'adozione simultanea della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee e del protocollo concernente l'interpretazione
in via pregiudiziale
da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee
di detta convenzione**

I Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio,

al momento della firma dell'atto che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

nell'intento di garantire un'interpretazione il più possibile efficace ed uniforme di detta convenzione fin dalla sua entrata in vigore,

si dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la conclusione simultanea e tempestiva delle procedure nazionali di adozione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e del protocollo concernente la sua interpretazione.

**CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, PARAGRAFO 2, LETTERA C)
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE
NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione Europea,

FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26 maggio 1997,

CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;

CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito un protocollo che riguarda in particolare la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri in genere;

INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

ARTICOLO 1**Definizioni**

Ai fini della presente convenzione si intende per:

- a) **"funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale", ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;**
- b) **"funzionario comunitario":**
- **qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee;**
 - **qualsiasi persona comandata dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunità europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunità europee;**

Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee cui non si applica lo statuto delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti;

- c) **"funzionario nazionale": il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.**

Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il suo diritto interno.

ARTICOLO 2

Corruzione passiva

1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

ARTICOLO 3

Corruzione attiva

1. Ai fini della presente convenzione vi è corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o dà, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.

2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.

ARTICOLO 4

Assimilazione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché ai sensi del diritto penale nazionale le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti del Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.

2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 può non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunità europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.

4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonché dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunità.

ARTICOLO 5

Sanzioni

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'extradizione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare già inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.

ARTICOLO 6**Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese**

1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorità e per conto dell'impresa.

ARTICOLO 7**Competenza**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:

- a) l'illecito è commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
- b) l'autore dell'illecito è un suo cittadino o un suo funzionario,
- c) l'illecito è commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunità europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che è al contempo suo cittadino,

d) l'autore dell'illecito è un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunità europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, e che ha sede nello Stato membro interessato;

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o più norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

ARTICOLO B

Estradizione ad azione penale

1. Ciascuno Stato membro che, secondo la propria legislazione, non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori del proprio territorio.

2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtù degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalità, la questione alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalità previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente è informato dell'azione penale avviata e del suo esito.

3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadino" di uno Stato membro è interpretata in conformità di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.

ARTICOLO 9

Cooperazione

1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtù degli obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'extradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.

2. Qualora più Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilità di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.

ARTICOLO 10

Ne bis in idem

1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio "ne bis in idem", in virtù del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.

2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ciascuno Stato membro può dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o più dei casi seguenti:

- a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza è stata pronunciata;
- b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
- c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.

3. Se in uno Stato membro è avviato un nuovo procedimento penale contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che sono state inflitte.

4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.

5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.

ARTICOLO 11**Disposizioni interne**

Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.

ARTICOLO 12**Corte di giustizia**

1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si è potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee da una delle parti della controversia.

2. Qualsiasi controversia tra uno o più Stati membri e la Commissione delle Comunità europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunità, o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitarie o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che non si è potuto risolvere mediante negoziati, può essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.

3. Qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro ha facoltà di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunità europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunità europee, che agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.

4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 è soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.

5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 può limitare la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si può proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.

6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma del paragrafo 3.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalità.
4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro può, all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.
5. Uno Stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 può applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.

ARTICOLO 14

Adesione di nuovi Stati membri

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.

2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non è ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrata in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.

ARTICOLO 15

Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva può ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

ARTICOLO 16

Depositario

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

**CONVENTION SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION D'AGENTS
PUBLICS ÉTRANGERS DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES
INTERNATIONALES**

Préambule

Les Parties,

Considérant que la corruption est un phénomène répandu dans les transactions commerciales internationales, y compris dans le domaine des échanges et de l'investissement, qui suscite de graves préoccupations morales et politiques, affecte la bonne gestion des affaires publiques et le développement économique et fausse les conditions internationales de concurrence ;

Considérant que la responsabilité de la lutte contre la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales incombe à tous les pays ;

Vu la recommandation révisée sur la lutte contre la corruption dans les transactions commerciales internationales, adoptée par le Conseil de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) le 23 mai 1997, C(97)123/FINAL, qui, entre autres, demande que soient prises des mesures efficaces pour décourager, prévenir et combattre la corruption d'agents publics étrangers dans le cadre de transactions commerciales internationales et, en particulier, que cette corruption soit rapidement incriminée de façon efficace et coordonnée en conformité avec les éléments communs convenus qui figurent dans cette recommandation ainsi qu'avec les principes de compétence et les autres principes juridiques fondamentaux applicables dans chaque pays ;

Se félicitant d'autres initiatives récentes qui font progresser l'entente et la coopération internationales en matière de lutte contre la corruption d'agents publics, notamment les actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ;

Se félicitant des efforts des entreprises, des organisations patronales et syndicales ainsi que d'autres organisations non gouvernementales dans la lutte contre la corruption ;

Reconnaissant le rôle des gouvernements dans la prévention des sollicitations de pots-de-vin de la part des individus et des entreprises dans les transactions commerciales internationales ;

Reconnaissant que tout progrès dans ce domaine exige non seulement des efforts de chaque pays, mais aussi une coopération, une surveillance et un suivi au niveau multilatéral ;

Reconnaissant qu'assurer l'équivalence entre les mesures que doivent prendre les Parties constitue un objet et un but essentiels de la convention qui exigent que la convention soit ratifiée sans dérogations affectant cette équivalence ;

Sont convenues de ce qui suit :

Article I

L'infraction de corruption d'agents publics étrangers

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale en vertu de sa loi le fait intentionnel, pour toute personne, d'offrir, de promettre ou d'octroyer un avantage indu pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, à un agent public étranger, à son profit ou au profit d'un tiers, pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que constitue une infraction pénale le fait de se rendre complice d'un acte de corruption d'un agent public étranger, y compris par instigation, assistance ou autorisation. La tentative et le complot en vue de corrompre un agent public étranger devront constituer une infraction pénale dans la mesure où la tentative et le complot en vue de corrompre un agent public de cette Partie constituent une telle infraction.

3. Les infractions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont dénommées ci-après "corruption d'un agent public étranger".

4. Aux fins de la présente convention :

a. "agent public étranger" désigne toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique ;

b. "pays étranger" comprend tous les niveaux et subdivisions d'administration, du niveau national au niveau local ;

c. "agir ou s'abstenir d'agir dans l'exécution de fonctions officielles" désigne toute utilisation qui est faite de la position officielle de l'agent public, que cette utilisation relève ou non des compétences conférées à cet agent.

Article 2

Responsabilité des personnes morales

Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales en cas de corruption d'un agent public étranger.

Article 3

Sanctions

1. La corruption d'un agent public étranger doit être passible de sanctions pénales efficaces, proportionnées et dissuasives. L'éventail des sanctions applicables doit être comparable à celui des sanctions applicables à la corruption des agents publics de la Partie en question et doit, dans le cas des personnes physiques, inclure des peines privatives de liberté suffisantes pour permettre une entraide judiciaire efficace et l'extradition.

2. Si, dans le système juridique d'une Partie, la responsabilité pénale n'est pas applicable aux personnes morales, cette Partie fait en sorte que les personnes morales soient passibles de sanctions non pénales efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris pécuniaires, en cas de corruption d'agents publics étrangers.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer que l'instrument et les produits de la corruption d'un agent public étranger ou des avoirs d'une valeur équivalente à celle de ces produits puissent faire l'objet d'une saisie et d'une confiscation ou que des sanctions pécuniaires d'un effet comparable soient prévues.

4. Chaque Partie envisage l'application de sanctions complémentaires civiles ou administratives à toute personne soumise à des sanctions pour corruption d'un agent public étranger.

Article 4

Compétence

1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de la corruption d'un agent public étranger lorsque l'infraction est commise en tout ou partie sur son territoire.

2. Chaque Partie ayant compétence pour poursuivre ses ressortissants à raison d'infractions commises à l'étranger prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de la corruption d'un agent public étranger selon les mêmes principes.

3. Lorsque plusieurs Parties ont compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente convention, les Parties concernées se concertent, à la demande de l'une d'entre elles, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites.

4. Chaque Partie examine si le fondement actuel de sa compétence est efficace pour lutter contre la corruption d'agents publics étrangers ; si tel n'est pas le cas, elle prend les mesures correctrices appropriées.

Article 5

Mise en oeuvre

Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d'un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d'intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l'identité des personnes physiques ou morales en cause.

Article 6

Prescription

Le régime de prescription de l'infraction de corruption d'un agent public étranger devra ménager un délai suffisant pour l'enquête et les poursuites relatives à cette infraction.

Article 7

Blanchiment de capitaux

Chaque Partie ayant fait en sorte que la corruption de ses agents publics soit une infraction principale aux fins de l'application de sa législation relative au blanchiment de capitaux prendra la même mesure en cas de corruption d'un agent public étranger, quel que soit le lieu où la corruption s'est produite.

Article 8

Normes comptables

1. Pour combattre efficacement la corruption d'agents publics étrangers, chaque Partie prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses lois et règlements concernant la tenue de livres et états comptables, la publication d'informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et de vérification des comptes, pour interdire aux entreprises soumises à ces lois et règlements l'établissement de comptes hors livres, les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées, l'enregistrement de dépenses inexistantes, l'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié, ainsi que l'utilisation de faux documents, dans le but de corrompre un agent public étranger ou de dissimuler cette corruption.

2. Chaque Partie prévoit des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de telles omissions ou falsifications dans les livres, les documents, les comptes et les états financiers de ces entreprises.

Article 9

Entraide judiciaire

1. Chaque Partie accorde, autant que le permettent ses lois et ses instruments internationaux pertinents, une entraide judiciaire prompte et efficace aux autres Parties aux fins des enquêtes et des procédures pénales engagées par une Partie pour les infractions relevant de la présente convention ainsi qu'aux fins des procédures non pénales relevant de la présente convention engagées par une Partie contre des personnes morales. La Partie requise informe la Partie requérante, sans retard, de tout élément ou document additionnels qu'il est nécessaire de présenter à l'appui de la demande d'entraide et, sur demande, des suites données à cette demande d'entraide.

2. Lorsqu'une Partie subordonne l'entraide judiciaire à une double incrimination, celle-ci est réputée exister si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée relève de la présente convention.

3. Une Partie ne peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire en matière pénale dans le cadre de la présente convention en invoquant le secret bancaire.

Article 10

Extradition

1. La corruption d'un agent public étranger est réputée constituer une infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu du droit des Parties et des conventions d'extradition entre celles-ci.

2. Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'une convention d'extradition reçoit une demande d'extradition de la part d'une autre Partie avec laquelle elle n'a pas de convention d'extradition, elle peut considérer la présente convention comme base juridique pour l'extradition en ce qui concerne l'infraction de corruption d'un agent public étranger.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte soit de pouvoir extraditer ses ressortissants, soit de pouvoir les poursuivre à raison de l'infraction de corruption d'un agent public étranger. Une Partie qui refuse une demande d'extradition d'une personne pour corruption d'un agent public étranger au seul motif que cette personne est son ressortissant doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.

4. L'extradition pour corruption d'un agent public étranger est soumise aux conditions fixées par le droit national et par les accords et arrangements applicables pour chaque Partie. Lorsqu'une Partie subordonne l'extradition à l'existence d'une double incrimination, cette condition est réputée remplie lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée relève de l'article 1 de la présente convention.

Article 11

Autorités responsables

Aux fins de la concertation prévue à l'article 4, paragraphe 3, de l'entraide judiciaire prévue à l'article 9 et de l'extradition prévue à l'article 10, chaque Partie notifie au Secrétaire général de l'OCDE une autorité ou des autorités, chargées de l'envoi et de la réception des demandes, qui joueront le rôle d'interlocuteur pour cette Partie pour ces matières, sans préjudice d'autres arrangements entre les Parties.

Article 12

Surveillance et suivi

Les Parties coopèrent pour mettre en oeuvre un programme de suivi systématique afin de surveiller et promouvoir la pleine application de la présente convention. Sauf décision contraire prise par consensus des Parties, cette action est menée au sein du Groupe de travail de l'OCDE sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales et conformément au mandat de ce Groupe, ou au sein et conformément au mandat de tout organe qui pourrait lui succéder dans ses fonctions, et les Parties supportent le coût du programme selon les règles applicables à cet organe.

Article 13

Signature et adhésion

1. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à la signature des pays membres de l'OCDE et des non membres qui ont été invités à devenir participants à part entière aux activités de son Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales.

2. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l'adhésion de tout non-signataire devenu membre de l'OCDE ou participant à part entière au Groupe de travail sur la corruption dans le cadre de transactions commerciales internationales ou à tout organe lui succédant dans ses fonctions. Pour chaque non-signataire adhérant à la convention, la convention entre en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 14

Ratification et dépôt

1. La présente convention est soumise à acceptation, approbation ou ratification par les signataires conformément à leur loi.
2. Les instruments d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'OCDE, dépositaire de la présente convention.

Article 15

Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date à laquelle cinq pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations, selon le document annexé, et qui représentent à eux cinq au moins soixante pour cent des exportations totales cumulées de ces dix pays, auront déposé leur instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification. Pour chaque signataire déposant son instrument après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de cet instrument.
2. Si la convention n'est pas entrée en vigueur le 31 décembre 1998 conformément au paragraphe 1, tout signataire ayant déposé son instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification peut déclarer par écrit au dépositaire qu'il est prêt à accepter l'entrée en vigueur de la convention conformément au présent paragraphe 2. La convention entrera en vigueur pour ce signataire le soixantième jour suivant la date à laquelle une telle déclaration aura été faite par au moins deux signataires. Pour chaque signataire ayant déposé sa déclaration après cette entrée en vigueur, la convention entrera en vigueur le soixantième jour suivant la date du dépôt.

Article 16

Modification

Toute Partie peut proposer de modifier la présente convention. La modification proposée est soumise au dépositaire, qui la transmet aux autres Parties au moins soixante jours avant de convoquer une réunion des Parties pour l'examiner. Toute modification, adoptée par consensus des Parties ou selon toute autre modalité que les Parties fixeront par consensus, entre en vigueur soixante jours après le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par toutes les Parties, ou selon toutes autres conditions qui pourront être fixées par les Parties au moment de l'adoption de la modification.

Article 17**Retrait**

Une Partie peut se retirer de la présente convention par notification écrite au depositaire. Ce retrait prend effet un an après la date de réception de la notification. Après le retrait, la coopération se poursuit entre les Parties et la Partie qui s'est retirée pour toutes les demandes d'entraide ou d'extradition présentées avant la date d'effet du retrait.

Fait à Paris ce dix-sept décembre, mil neuf cent quatre-vingt dix-sept, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

ANNEXE

DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL

STATISTIQUES DES EXPORTATIONS DE L'OCDE

EXPORTATIONS OCDE			
	1990-1996	1990-1996	1990-1996
	US\$ million	%	%
		du Total OCDE	des 10 premiers
Etats Unis	287 118	15,9%	19,7%
Allemagne	254 746	14,1%	17,5%
Japon	212 665	11,8%	14,6%
France	138 471	7,7%	9,5%
Royaume Uni	121 258	6,7%	8,3%
Italie	112 449	6,2%	7,7%
Canada	91 215	5,1%	6,3%
Corée (1)	81 364	4,5%	5,6%
Pays Bas	81 264	4,5%	5,6%
Belgique-Luxembourg	78 598	4,4%	5,4%
Total 10 premiers	1 459 148	81,0%	100%
Espagne	42 469	2,4%	
Suisse	40 395	2,2%	
Suède	36 710	2,0%	
Mexique (1)	34 233	1,9%	
Australie	27 194	1,5%	
Danemark	24 145	1,3%	
Autriche*	22 432	1,2%	
Norvège	21 666	1,2%	
Irlande	19 217	1,1%	
Finlande	17 296	1,0%	
Pologne (1)**	12 652	0,7%	
Portugal	10 801	0,6%	
Turquie*	8 027	0,4%	
Hongrie**	6 795	0,4%	
Nouvelle Zélande	6 663	0,4%	
République Tchèque***	6 263	0,3%	
Grèce*	4 606	0,3%	
Islande	949	0,1%	
Total OCDE	1 801 661	100%	

Légende : * 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996

Source : OCDE, (1) FMI

Concernant la Belgique et le Luxembourg: Les statistiques des échanges de la Belgique et du Luxembourg ne sont disponibles que de cumulées. Dans le cadre de l'article 15, paragraphe 1 de la convention, si la Belgique ou le Luxembourg dépose son instrument d'acceptation, d'approbation ou de ratification ou bien si la Belgique et le Luxembourg déposent leurs instruments d'acceptation, d'approbation ou de ratification, il sera considéré que l'un des pays qui comptent parmi les dix premiers pays pour la part des exportations a déposé son instrument et les exportations cumulées des deux pays seront additionnées en vue d'atteindre, comme requis pour l'entrée en vigueur de la convention, les 60 pour cent des exportations totales cumulées de ces dix pays.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**CONVENZIONE SULLA LOTTA ALLA CORRUZIONE DI
PUBBLICI UFFICIALI STRANIERI NELLE OPERAZIONI
ECONOMICHE INTERNAZIONALI**

Preambolo

Le Parti,

Considerando che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle operazioni economiche internazionali, ivi comprese le operazioni commerciali e gli investimenti, che desta serie preoccupazioni morali e politiche, mina la corretta gestione degli affari pubblici e lo sviluppo economico, e altera le condizioni internazionali in materia di concorrenza;

Considerando che la responsabilità della lotta contro la corruzione nelle operazioni economiche internazionali incombe su tutti i Paesi;

Vista la Raccomandazione in versione rivista sulla lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali, adottata dal Consiglio dell'OCSE il 23 maggio 1997, C(97)123/FINAL, che, fra l'altro, ha invocato misure efficaci per scoraggiare, prevenire e combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri in relazione alle operazioni economiche internazionali, ed in particolare la pronta incriminazione di tale corruzione in maniera efficace e coordinata in conformità con gli elementi comuni concordati, di cui alla citata Raccomandazione ed ai principi giurisdizionali e agli altri principi giuridici fondamentali di ciascun Paese;

Accogliendo con favore i recenti sviluppi che promuovono ulteriormente l'intesa e la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione di pubblici ufficiali, in particolare le azioni delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dell'Organizzazione degli Stati americani, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea;

Accogliendo con favore gli sforzi delle imprese, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altre organizzazioni non governative nella lotta alla corruzione;

Riconoscendo il ruolo dei governi nella prevenzione della richiesta di 'tangenti' da parte di individui e imprese nelle operazioni economiche internazionali;

Riconoscendo che ogni progresso in questo campo richiede non soltanto sforzi a livello nazionale, ma anche attività multilaterali di cooperazione, di sorveglianza e di seguiti;

Riconoscendo che assicurare l'equivalenza fra le misure che devono essere adottate dalle Parti costituisce oggetto e scopo essenziale della Convenzione, il che richiede che essa sia ratificata senza deroghe che possano intaccare questa equivalenza;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per sé o per un terzo, affinché l'ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale.
2. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, l'istigazione, il favoreggiamento o l'autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale. Il tentativo e l'associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale straniero sono considerati illeciti penali alla stessa stregua del tentativo e dell'associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta Parte.
3. I reati di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono qui di seguito denominati "corruzione di pubblico ufficiale straniero".
4. Ai fini di questa Convenzione:
 - a. l'espressione 'pubblico ufficiale straniero' indica qualsiasi persona, nominata od eletta, che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un Paese straniero; qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un Paese straniero, per un ente pubblico o un'impresa pubblica; qualsiasi funzionario od agente di un'organizzazione internazionale pubblica.
 - b. "Paese straniero" include tutti i livelli e le suddivisioni amministrative, da quelle nazionali a quelle locali;

c. "compiere o astenersi dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio" include qualsiasi utilizzazione della posizione di pubblico ufficiale, nell'ambito o meno delle competenze dello stesso.

Articolo 2

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Articolo 3

Sanzioni

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere passibile di sanzioni penali, efficaci, proporzionate e dissuasive. La gamma delle sanzioni applicabili deve essere comparabile con quella prevista per la corruzione di pubblici ufficiali della Parte e deve, nel caso di persone fisiche, comprendere la privazione della libertà sufficiente a consentire una mutua assistenza giudiziaria e l'estradizione.

2. Nel caso in cui, secondo il sistema giuridico di una Parte, la responsabilità penale non è applicabile alle persone giuridiche, la Parte in questione deve assicurare che le persone giuridiche siano passibili di sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

3. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la 'tangente' ed i proventi derivanti dalla corruzione di pubblico ufficiale straniero, o beni il cui

valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro, confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili.

4. Ciascuna Parte deve prendere in considerazione l'imposizione di ulteriori sanzioni civili od amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Articolo 4 Giurisdizione

1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione in materia di corruzione di pubblico ufficiale straniero quando il reato è commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Ciascuna Parte che persegue i propri cittadini per reati commessi all'estero, deve adottare le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente alla corruzione di pubblico ufficiale straniero, secondo gli stessi principi.

3. Quando più Parti hanno giurisdizione su un presunto reato di cui alla presente Convenzione, tali Parti, su richiesta di una di esse, si consultano per stabilire quale di esse sia meglio in grado di esercitare l'azione penale.

4. Ciascuna Parte deve esaminare se i vigenti presupposti giurisdizionali sono efficaci per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, ed adottare in caso contrario misure correttive adeguate.

Articolo 5 Applicazione

1. Le indagini e l'azione penale per corruzione di pubblico ufficiale straniero sono soggette alle norme ed ai principi applicabili di ciascuna Parte. Esse non

devono essere influenzate da considerazioni di interesse economico nazionale, dai possibili effetti sulle relazioni con un altro Stato o dall'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate.

Articolo 6 Prescrizione

1. La disciplina della prescrizione del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero deve prevedere un termine di decorso adeguato per le indagini ed il perseguimento del reato.

Articolo 7 Riciclaggio di capitali

1. Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici uffiziati nazionali quale reato presupposto, deve adottare analogha previsione, ai fini dell'applicazione della propria legislazione sul riciclaggio di capitali, in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.

Articolo 8 Disposizioni in materia di contabilità

1. Per combattere la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri in modo efficace, ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie, nel quadro delle proprie leggi e regolamenti concernenti la tenuta di libri e scritture, la diffusione di rendiconti finanziari, le norme sulla contabilità e la verifica dei conti, per vietare la istituzione di contabilità fuori bilancio, l'effettuazione di operazioni non

registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di spese inesistenti, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi, da parte di imprese soggette a dette leggi e regolamenti, allo scopo di corrompere pubblici ufficiali stranieri o di occultare tale corruzione.

2. Ciascuna Parte deve prevedere sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive per tali omissioni e falsificazione di libri e scritture contabili e delle comunicazioni finanziarie di tali imprese.

Articolo 9

Mutua assistenza giudiziaria

1. Ciascuna Parte, nella massima misura consentita dalle proprie leggi e dai trattati e accordi internazionali di cui è parte, deve prestare alle altre Parti pronta ed efficace assistenza giudiziaria ai fini di indagini e procedimenti penali avviati da una Parte in merito a reati di cui alla presente Convenzione nonché ai fini di procedimenti non penali di cui alla presente Convenzione avviati da una Parte contro una persona giuridica. La Parte richiesta informa senza ritardo la Parte richiedente su ulteriori elementi o documenti necessari a sostegno della domanda di assistenza, e, su domanda, del seguito dato a tale richiesta.

2. Se una Parte subordina la mutua assistenza giudiziaria al requisito della doppia incriminazione, quest'ultima è considerata sussistere se il reato per il quale viene richiesta assistenza rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

3. Una Parte non potrà rifiutare di prestare mutua assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito della presente Convenzione invocando il segreto bancario.

Articolo 10 Estradizione

1. La corruzione di pubblico ufficiale straniero deve essere considerata inclusa tra i reati che danno luogo a estradizione secondo le leggi nazionali delle Parti e le Convenzioni di estradizione in vigore tra di esse.
2. Se una Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di una Convenzione di estradizione riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha una Convenzione di estradizione, essa può considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'extradizione relativamente al reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.
3. Ciascuna parte deve adottare le misure necessarie per poter estradare i propri cittadini o poterli perseguire per il reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero. Una Parte che rifiuta la richiesta di estradizione di una persona per corruzione di pubblico ufficiale straniero solo per il fatto che la persona è un suo cittadino, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti ai fini dell'azione penale.
4. L'extradizione per la corruzione di pubblico ufficiale straniero è soggetta alle condizioni stabilite dal diritto interno e dalle Convenzioni e dagli Accordi applicabili di ciascuna Parte. Se una Parte subordina l'extradizione all'esistenza di una doppia incriminazione, tale condizione sarà considerata adempiuta se il reato per il quale l'extradizione è richiesta rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della presente Convenzione.

Articolo 11 Autorità responsabili

1. Ai fini della consultazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della mutua assistenza giudiziaria di cui all'articolo 9 e dell'estradizione di cui all'articolo 10, ciascuna Parte deve indicare al Segretario Generale dell'OCSE un'autorità o le autorità responsabili della trasmissione e della ricezione delle richieste, che fungeranno da canale di comunicazione per la Parte in materia, fatti salvi altri Accordi tra le Parti.

Articolo 12 Sorveglianza e seguiti

1. Le Parti coopereranno nell'attuazione di un programma di seguiti sistematici per sorvegliare e promuovere la piena attuazione della presente Convenzione. A meno di diversa decisione adottata all'unanimità dalle Parti, il detto programma sarà assolto dal "Gruppo di Lavoro dell' OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali", conformemente al mandato ricevuto, o da altro organo, conformemente al relativo mandato, che possa al primo subentrare nelle funzioni, e le Parti sosterranno i costi del programma secondo le norme applicabili a tale organo.

Articolo 13 Firma e Adesione

1. Fino alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta alla firma dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi non membri che siano diventati, o siano stati invitati a diventare, partecipanti a pieno titolo alle attività del

"Gruppo di Lavoro sulla corruzione nelle operazioni commerciali internazionali".

2. Successivamente alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione da parte di qualsiasi Paese non firmatario divenuto membro dell'OCSE o partecipante a pieno titolo al "Gruppo di Lavoro sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali" o a qualsiasi organo che a questo subentri nelle funzioni. Per ogni Paese non firmatario, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data del deposito del relativo strumento di adesione.

Articolo 14 Ratifica e Deposito

1. La presente Convenzione è soggetta all'accettazione, all'approvazione o alla ratifica dei firmatari, in conformità alle rispettive leggi nazionali.
2. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'OCSE, che fungerà da Depositario della presente Convenzione.

Articolo 15 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data in cui 5 dei Paesi che detengono le 10 maggiori quote di esportazione secondo l'allegato documento DAFPE/IME/BR(97)18, e che rappresentano tra di loro almeno il 60% del totale delle esportazioni dei detti 10 Paesi, avranno

depositato i loro strumenti di accettazione, approvazione o ratifica. Per ciascuno Stato firmatario che depositerà il proprio strumento successivamente alla suddetta entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di tale deposito.

2. Se alla data del 31 dicembre 1998 la Convenzione non sarà entrata in vigore secondo quanto stabilito nel paragrafo 1, qualunque Stato firmatario che avrà depositato il proprio strumento di accettazione, approvazione o ratifica, potrà dichiarare per iscritto al Depositario di essere pronto ad accettare l'entrata in vigore della Convenzione secondo quanto disposto dal presente paragrafo. La Convenzione entrerà in vigore per il predetto firmatario il 60° giorno successivo alla data in cui sarà stata depositata una tale dichiarazione da parte di almeno due Paesi firmatari. Per ciascuno Stato firmatario che depositerà una tale dichiarazione successivamente alla suddetta entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di siffatto deposito.

Articolo 16

Emendamenti

1. Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. La proposta di emendamento sarà sottoposta al Depositario che la comunicherà alle altre Parti almeno 60 giorni prima di convocare un incontro delle Parti per esaminarla. L'emendamento adottato con il consenso delle Parti, o con qualsiasi altra modalità decisa con il consenso delle Parti, entrerà in vigore 60 giorni dopo il deposito di uno strumento di ratifica, accettazione od approvazione di tutte le Parti, o alle altre condizioni eventualmente stabilite.

Articolo 17

Recesso

1. Una Parte può recedere dalla presente Convenzione con una notifica scritta al Depositario. Il recesso ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica. Dopo il recesso, la cooperazione continua tra le Parti e la Parte che è receduta relativamente alle richieste di assistenza ed estradizione non ancora definite presentate prima della data in cui il recesso diviene efficace.

Fatto a Parigi, il diciassette dicembre millenovecentonovantasette in lingua francese ed inglese, ciascuna versione facente ugualmente fede.

ANNESSO

DAFFE/TME/BR(97)18/FINAL

STATISTICHE DELLE ESPORTAZIONI DELL'OCSE

Esportazioni OCSE			
	1990-1996	1990-1996	1990-1996
	dollari USA (milioni)	%	%
		del totale OCSE	dei primi dieci
Stati Uniti	287 118	15,9%	19,7%
Germania	254 746	14,1%	17,5%
Giappone	212 665	11,8%	14,6%
Francia	138 471	7,7%	9,5%
Regno Unito	121 258	6,7%	8,3%
Italia	112 449	6,2%	7,7%
Canada	91 215	5,1%	6,3%
Corea (1)	81 364	4,5%	5,6%
Paesi Bassi	81 264	4,5%	5,6%
Belgio-Lussemburgo	78 598	4,4%	5,4%
Totale 10 primi	1 459 148	81,0%	100%
Spagna	42 469	2,4%	
Svizzera	40 395	2,2%	
Svezia	36 710	2,0%	
Messico (1)	34 233	1,9%	
Australia	27 194	1,5%	
Danimarca	24 145	1,3%	
Austria	22 432	1,2%	
Norvegia	21 666	1,2%	
Irlanda	19 217	1,1%	
Finlandia	17 296	1,0%	
Polonia (1) **	12 652	0,7%	
Portogallo	10 801	0,6%	
Turchia *	8 027	0,4%	

Ungheria**	6 795	0,4%	
Nuova Zelanda	6 663	0,4%	
Repubblica Ceca ***	6 263	0,3%	
Grecia *	4 606	0,3%	
Islanda	949	0,1%	
Totale OCSE	1 801 661	100%	

* 1990-1995; ** 1991-1996; *** 1993-1996

Fonte: OCSE, (1) FMI

Per quanto riguarda il Belgio ed il Lussemburgo: le statistiche di scambi commerciali del Belgio e del Lussemburgo sono disponibili solo su base cumulata per i due paesi. Nell'ambito dell'articolo 15, paragrafo 1 della Convenzione, se il Belgio, o il Lussemburgo, deposita uno strumento di accettazione, di approvazione o di ratifica, o se il Belgio ed il Lussemburgo depositano i loro strumenti di accettazione, di approvazione o di ratifica si riterrà che uno dei paesi annoverati fra i primi dieci paesi aventi le quote di esportazioni più elevate ha depositato il suo strumento e le esportazioni cumulate dei due paesi saranno addizionate al fine di raggiungere, come richiesto per l'entrata in vigore della convenzione, il 60 per cento delle esportazioni totali cumulate di questi dieci paesi.